

ASSICURARE IL RISCHIO DI DIFFAMAZIONE

La possibilità di assicurare il rischio da diffamazione è diventata una realtà anche in Italia dove si è assistito, negli ultimi anni, ad alcuni tentativi, spesso avallati dagli ordini regionali, di tutelare giornalisti, pubblicisti o professionisti, dalle querele o dalle azioni risarcitorie, molto spesso con importi a “sei zeri” (nonostante in più occasioni si sia assistito a tentativi, anche in sede parlamentare, di arginare il fenomeno), intentate nei loro confronti a seguito della pubblicazione di articoli asseritamente diffamatori. Da questo punto di vista, si pone la duplice necessità di tutelare da un lato il diritto alla informazione della generalità dei consociati che rischia di essere minato dall'esercizio pretestuoso (e con effetto intimidatorio) delle azioni per diffamazione, dall'altro il diritto della persona offesa da tale illecito a vedersi pienamente risarcita del danno subito.

Alcune proposte legislative, rimaste a livello embrionale, hanno, proprio a tale proposito, ipotizzato di introdurre un obbligo di assicurazione per i giornalisti, a tutela sia dei danneggiati, nei casi di condotte diffamatorie poste in essere da soggetti non sempre solvibili (ad esempio, i collaboratori esterni dei giornali o i free lance), sia dei giornalisti, per quel che riguarda il diritto di cronaca e di informazioni da questi garantito alla collettività.

Le statistiche più recenti, infatti, confermano un abuso del diritto, nonostante la attuale tendenza dei tribunali a ridurre gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio ed un atteggiamento decisamente più rigoroso nel riconoscere in concreto gli estremi della diffamazione. In Italia le azioni di risarcimento danni vengono spesso utilizzate come uno strumento di ritorsione e di condizionamento nei confronti di giornalisti che pubblicano notizie sgradite (i dati esaminati hanno evidenziato che su 100 querele presentate circa 40 sono di natura temeraria). In media, poi, solo dopo 3 anni e nove mesi si arriva ad una decisione in primo grado.

Relativamente alla carta stampata, come noto, la responsabilità per diffamazione è solidalmente ripartita tra l'autore dell'articolo asseritamente diffamatorio, il direttore del giornale e l'editore della testata; in tale contesto, spesso e da contratto, i collaboratori risultano essere assunti direttamente dalle testate giornalistiche e, in rari casi, co-

perti da assicurazioni stipulate dall'editore (va ricordato, però, che in Italia dei circa 50 mila giornalisti attivi, solo 16 mila hanno un contratto di assunzione a tempo indeterminato). La questione risulta più critica per quanto riguarda i free lance i quali, a differenza dei soggetti sopra citati, sono spesso privi di garanzie, vedendosi costretti a munirsi autonomamente di una polizza assicurativa o, come avviene nella maggior parte dei casi, ad affrontare il rischio di rispondere in proprio dell'eventuale danno cagionato.

Il problema è, oggi più che mai, avvertito anche alla luce del dilagare dei mezzi di comunicazione non necessariamente riconducibili a strutture solide e facilmente individuabili come avveniva con l'editoria tradizionale.

A tal proposito, nonostante non risulti ad oggi un obbligo di legge in tal senso, l'Ordine nazionale dei giornalisti ha offerto ai propri iscritti la possibilità, a prezzi accessibili, pertanto, anche dai giornalisti “precarì”, di stipulare con broker convenzionati svariati servizi assicurativi.

Tali tipologie di assicurazione, nella maggior parte dei casi, prevedono la copertura dei danni “involontariamente” causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività professionale e, quindi, la responsabilità civile del giornalista e le richieste di risarcimento a lui rivolte, ad esclusione dei casi, accertati, di dolo. A tale proposito, però, è lecito sollevare seri dubbi sulla effettiva operatività di tali polizze stante che, a rigore, in assenza del dolo non si potrebbe neanche ipotizzare un caso di diffamazione.

Le polizze sono usualmente stipulate con garanzia *claims made* e coprono, pertanto, i danni cagionati dal contraente anche in un momento anteriore alla stipula della polizza, purché contestati nel periodo di operatività della stessa. In alcuni casi, prevedono anche un periodo di ultrattività decorrente dalla cessazione dell'attività professionale (es. 5 anni dal pensionamento).

Il diffondersi di tali polizze potrebbe rappresentare un tentativo di accordare maggiore e più ampia tutela di tutti gli interessi in gioco (quelli del professionista e quelli del singolo danneggiato), seppure nei limiti, anche di operatività, sopra evidenziati.

Avv. **Massimo Dotto** (Of Counsel - CMS)
Dott. **Gerardo Granato** (Junior Associate - CMS)